

province non riescono a contrarre mutui, con questa conseguenza che, nonostante gli stanziamenti da parte del Governo delle somme costituenti i tre quarti della spesa dell'opera, le opere stesse non vengono eseguite, e allora deve intervenire il Genio civile, eseguirle per suo conto con evidente perdita di tempo, spreco di energie e perdita di fondi.

Poi, questa modificazione — come è noto — non importa aumento nelle somme autorizzate nei lavori pubblici. Di più, questo provvedimento, che è lasciato — del resto — alla piena discrezionalità del ministro dei lavori pubblici, servirebbe a ovviare a una disparità di trattamento fra alcune province ed altre dell'Italia meridionale, in quanto che già ne usufruiscono la Sardegna e la Sicilia.

Confido che l'onorevole ministro dei lavori pubblici voglia accettare il mio ordine del giorno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Caradonna così concepito:

« La Camera compresa della necessità di potenziare la produzione granaria in Italia: ritenendo perciò necessario rivolgere l'attenzione a quelle plaghe che con un sapiente impiego delle risorse naturali potrebbero produrre molto di più e meglio di quello che non producono;

ritenendo il Tavoliere delle Puglie per la sua fertilità la zona tipica che richiede e giustifica ogni opera di irrigazione;

constatando come tutta la legislazione esistente non abbia prodotto effetti pratici specie nei riguardi dei consorzi;

convinta perciò che la risoluzione del problema irriguo non può ottenersi se non attraverso la istituzione di appositi enti, coordinando le iniziative dei privati, realizzando rapidamente gli studi e i progetti già esistenti e nuovi promuovendone, effettuino la irrigazione delle terre più adatte ad una intensa coltivazione per la loro fertilità;

invita il Governo ad istituire in Capitanata un ente autonomo che provveda alla irrigazione del Tavoliere delle Puglie ».

L'onorevole Caradonna ha facoltà di parlare.

CARADONNA. Mantengo l'ordine del giorno, ma rinunzio a svolgerlo. Io ho presentato una proposta di legge che verrà discussa alla Camera: mi riservo di parlare in occasione di quella discussione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Putzolu, firmato anche dagli

onorevoli Pili, Sanna, Cao, Siotto, Leoni, Lissia, Caprino, così concepito:

« La Camera fa voti perchè agli organi tecnici decentrati sia concessa competenza piena e che unico limite alla competenza amministrativa degli uffici decentrati sia quello relativo alla materia delle opere da eseguire in regime di concessione da sottoporre sempre al controllo circa la regolarità e legalità contrattuale del Consiglio di Stato, salvo in tutti i casi l'intervento ispettivo del Governo centrale ».

L'onorevole Putzolu ha facoltà di parlare.

PUTZOLU. Brevissime considerazioni per richiamare l'attenzione della Camera sui limiti di competenza che la relazione ministeriale, e soprattutto quella della Commissione parlamentare hanno voluto porre agli organi decentrati, che si debbono istituire per l'esecuzione delle opere pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole: limiti ai poteri deliberativi del Provveditorato, limiti ai poteri deliberativi del Comitato tecnico che lo assiste e che dovrebbe sostituire particolarmente il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Come criteri di delimitazione delle competenze si vorrebbero porre l'entità della spesa e la complessità tecnica delle opere da eseguire. Dirò subito che non trovo praticamente conveniente il primo criterio. L'entità della spesa non può, di per sé sola, essere una buona ragione per sottrarre determinate opere alla competenza deliberativa dell'ufficio decentrato. Io mi domando quale differenza vi sia, ad esempio, dal lato amministrativo fra la pratica per un casamento scolastico di quattro milioni e uno dell'importo di dieci milioni: null'altro che la differenza materiale della spesa, perchè in sostanza l'opera, amministrativamente parlando, si presenta con le stesse caratteristiche e richiede la stessa competenza di esame.

Questo criterio è, dunque, puramente esteriore e non risponde a nessuna utilità pratica, mentre può dar luogo a molteplici inconvenienti per le inevitabili dichiarazioni di incompetenza che ne seguiranno ogni qual volta un aggiornamento del prezzo dell'opera porti l'ammontare della spesa al disopra o al disotto del limite inizialmente fissato.

Limite finanziario, a mio modesto avviso, ve ne dovrebbe essere uno solo: la disponibilità degli stanziamenti, ed entro questi li-